



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 02/10/2003

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARIDECRETO 8 maggio 2003, n. 13

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 406 del 11.08.2000, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di " Correzione di curve pericolose e manutenzione straordinaria del piano viabile della S.P. 67 Bitetto-Bitritto" di £. 500.000.000 di cui £. 13.000.000 per espropriazioni, finanziato con mutuo della DD.PP. n. 4364316.00, come comunicato dalla stessa Cassa con nota RYP 01-1-6/1 del 25.11.2000;

Visto che con il su citato provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed indicati i termini iniziati e finali dei lavori e delle espropriazioni;

Omissis

Vista la determinazione n. 46 del 14.05.02 emessa dal Dirigente del Servizio Viabilità Centro, avente per oggetto l'approvazione della variante tecnica suppletiva del progetto di che trattasi;

Visto che alla voce J (espropriazioni, frazionamenti, vulture) del quadro economico della determinazione su citata, è stata prevista la somma di £. 30.000.000 / Euro 15.493,71;

Visto l'elaborato vistato dal Dirigente del Servizio Viabilità Centro relativo al calcolo delle indennità dovuto:

Omissis

Visto che la destinazione urbanistica posseduta dalle aree interessate dai lavori in oggetto è stata dichiarata Agricola;

Visti i tipi di frazionamento approvati dall'UTE in data del 05/03/2002;

Ritenuto di dovere provvedere alla retrocessione della porzione di immobili non utilizzati nella realizzazione dell'opera pubblica in argomento;

Visto che gli immobili espropriandi utilizzati per la realizzazione dei lavori di che trattasi, ricadono nella

Regione Agraria n° 8;

Visto i VAM relativi all'anno 2002;

Vista la necessità di corrispondere agli espropriandi, unitamente alle indennità espropriative anche le indennità di occupazione;

Vista la legge 25/06/1865 n. 2359; la legge 22 ottobre 1971 n. 865, la Legge 359/92 e successive modificazioni ed integrazioni; le leggi Regionali n. 20/2000 e n. 13/2001;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali 267/2000;

Vista la regolarità degli atti e della procedura intrapresa;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71, dell'art. 5 /bis, legge 359/92 ed ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge 865/71, l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili siti in agro di Bitetto e di Bitritto è determinata così come indicato nell'elaborato allegato sotto la Lettera "A" al presente decreto, che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2

I proprietari espropriandi, entro 30 giorni di tempo dalla notifica del presente decreto, devono comunicare al Dirigente del Servizio Espropriazioni della Provincia di Bari, se intendono accettare le indennità così come determinate nel richiamato allegato "A", con l'avvertenza che, in caso di silenzio, le stesse si intenderanno rifiutate.

Le indennità rifiutate saranno depositate presso la Cassa DD.PP. con successiva pronuncia definitiva di espropriazione dei relativi immobili.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni, coloro i quali accettano le indennità determinate con il presente decreto, hanno diritto di convenire con l'espropriante alla cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità determinata nell'allegato "A" al presente decreto ed indicata alla voce "indennità di esproprio ex art. 16 L. 865/71".

In tal caso, qualora l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario coltivatore diretto, il prezzo è determinato in misura tripla rispetto all'indennità determinata ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71.

Art. 4

L'indennità di cui all'art. 17, 2° comma, della legge 865/71 deve essere corrisposta direttamente dall'Ente Espropriante, nei termini del pagamento delle indennità di espropriazione, al fittavolo, od al colono, od al compartecipante che coltiva il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865/71.

Il prezzo corrisponderà all'importo indicato alla voce "indennità di esproprio ex art. 16 L. 865/71" nell'allegato "A" al presente decreto.

Art. 5

Le superfici indicate nell'allegato "A" alla voce "superficie da retrocedere", si intendono restituite nella piena disponibilità dei proprietari, trattandosi di aree occupate in esecuzione del Decreto Sindacale di Occupazione d'urgenza n. 62 del 13/11/2001, ma non utilizzate nella realizzazione dei lavori in oggetto indicati.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel BUR, nonché notificato ai proprietari interessati, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Lisa Camposeo
